



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

66/2015
Maggio/6/2015 (*)
Napoli 14 Maggio 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2015, n. 99, è stato pubblicato il Decreto Mef 20 aprile 2015 avente ad oggetto la riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali MOSS (Mini One Stop Shop).

Come noto, a **decorrere dal 1° gennaio 2015**, in seguito al recepimento della direttiva europea n. 2008/8/CE, ***le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta, sono soggette a IVA nel luogo in cui il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.***

La stessa direttiva, al fine di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi, **ha proposto l'istituzione di un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla dichiarazione IVA, optando per il regime speciale IVA del mini sportello unico, il Mini One Stop Shop - MOSS.**

In pratica, il regime MOSS permette al soggetto IVA che rientra nella nuova normativa di identificarsi in unico Paese UE e di adempiere telematicamente agli obblighi IVA, senza doversi identificare in ciascuno stato membro di

consumo. ***L'adesione al sistema di tassazione MOSS è facoltativa, ma l'eventuale adesione vincola il soggetto passivo per 3 anni.***

Orbene, ciò premesso, sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2015 è stato **pubblicato il D.M. 20 aprile 2015** con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità di riscossione e ripartizione dell'IVA versata dagli operatori nazionali ed extra-UE che aderiscono al sistema MOSS a seguito della presentazione delle dichiarazioni IVA trimestrali.

Nel dettaglio il Decreto Ministeriale in esame, definisce:

- ***le modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali;***
- ***la ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo;***
- ***il trattamento delle eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione;***
- ***le modalità di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la nuova contabilità speciale.***

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI ADERENTI AI REGIMI SPECIALI.

Il decreto in esame prevede, in primo luogo, che **il versamento dell'IVA**, da parte sia dei soggetti Ue che extra Ue, **avvenga senza possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione:**

- ***con addebito sul proprio conto corrente aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia.*** In questo caso, nella richiesta di addebito (inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate tramite il portale Moss), va indicato il codice Iban del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- ***con bonifico bancario***, nel caso in cui il soggetto passivo non disponga di un conto, da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, ***specificando nella causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.***

RIPARTIZIONE DELL'IVA RISCOSSA TRA GLI STATI MEMBRI DI CONSUMO E TRATTAMENTO DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO.

L'IVA riscossa con le suddette modalità è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta già attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta.

In caso di versamento inferiore all'IVA dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente dall'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.

Nel caso opposto in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza è rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso è rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

RENDICONTAZIONE

Le somme affluite presso la contabilità speciale della tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, che al 31 dicembre di ogni anno risultino inutilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia per la ripartizione dell'IVA riscossa e l'esecuzione dei rimborsi.

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. PROT. 56191/2015

Si segnala che **in data 23 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale prot. N. 56191/2015**, con cui sono stati forniti gli **schemi da compilare e trasmettere all'Agenzia** per l'accesso al regime MOSS (Mini One Stop Shop). Al riguardo il provvedimento suddetto ha previsto diversi schemi a seconda della situazione soggettiva del contribuente interessato. In particolare sono stati previsti quattro schemi (vedere allegati A B C D al provvedimento)

Si ricorda che possono aderire al MOSS in Italia:

- ***i soggetti passivi residenti extra-UE senza stabile organizzazione né identificazione in alcun stato UE: Regime non UE;***
- ***i soggetti passivi IVA residenti in Italia ovvero residenti all'estero ma con stabile organizzazione in Italia: Regime UE.***

Nel primo caso (Regime non UE) i soggetti, ***per procedere all'adesione, devono trasmettere all'Agenzia i dati richiesti dallo schema di cui all'Allegato A*** del provvedimento.

In sede di presentazione dei dati per la dichiarazione riepilogativa trimestrale IVA (anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento) ***sono tenuti alla trasmissione dell'Allegato C,*** entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel secondo caso (Regime UE) ***i soggetti interessati devono trasmettere all'Agenzia i dati richiesti dall'Allegato B*** del provvedimento.

In sede di presentazione dei dati per la dichiarazione riepilogativa trimestrale IVA (anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento) ***sono tenuti alla trasmissione dell'Allegato D,*** entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Il provvedimento affida al Centro Operativo di Venezia la competenza delle attività di assistenza e liquidazione dell'imposta in relazione alle operazioni MOSS.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC